

Tribunale di Forlì

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Per la Dott.ssa Angelamaria Antonia Cerroni, nata a Melito di Napoli (NA), il 12 giugno 1969 (C.F. CRRNLM69H52F111M), residente in Melito di Napoli, alla Via delle Palme, 16, rappresentata e difesa dal *Prof. Avv. Severino Nappi*, nato a Napoli il 15 aprile 1965 (C.F.: NPPSRN65D15F839K) (e-mail: severinonappi@avvocatinapoli.legalmail.it – fax 081 409100) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Napoli, alla Via Toledo, 282, come da mandato a margine del presente ricorso, *ricorrente*;

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, al Viale Trastevere 76/A, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna Via G. Reni, 4 – 40100 - Bologna, *convenuto*;

CONTRO

Ambito Territoriale per la Provinciale di Napoli (ex U.S.P.), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, 55, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna Via G. Reni, 4 – 40100 - Bologna, *convenuto*;

CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, 55, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna Via G.



Reni, 4 – 40100 - Bologna, *convenuto*;

CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Roma, al Viale G. Ribotta, 41, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna Via G. Reni, 4 – 40100 – Bologna, *convenuto*.

FATTO

- 1) La ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, della Legge n. 107 del 2015 ed è stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 quale docente comune presso l'Istituto Comprensivo “61 – Sauro – Errico – Pascoli” di Napoli.
- 2) La ricorrente ha partecipato al piano straordinario di mobilità di cui all'art. 1, comma 108, della Legge n. 107 del 2015 ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale per posto comune.
- 3) A corredo dell'istanza presentata *on line*, ai fini della individuazione della sede di destinazione, la ricorrente ha elencato gli ambiti territoriali in cui si suddivide il territorio nazionale secondo il proprio ordine di preferenza, a partire da quelli più vicini al comune di residenza e procedendo via via con quelli più distanti.
- 4) Conclusa la procedura di mobilità con il punteggio di 33, con nota via e – mail del 29 luglio 2016, la ricorrente è stata assegnata all'ambito Emilia Romagna 0007.
- 5) Dall'esame degli elenchi accessibili e consultabili *on line*, tuttavia, la ricorrente ha appurato che, in chiaro spregio alla legge, docenti in possesso



di un punteggio anche largamente inferiore al suo sono stati assegnati ad ambiti territoriali molto più vicini alla sua residenza e, per i quali, alla presentazione della domanda, aveva espressamente indicato la preferenza.

6) Il trasferimento, anche per la rilevante distanza, incide in modo severo ed irreparabile sulla sfera personale, familiare e sociale della ricorrente.

7) La ricorrente ha 2 figlie minori e in età scolare: Yasmine di 17 anni e Serena di 12 anni.

8) Il marito della ricorrente, Maurizio Vezzi, è Maresciallo dell'Aeronautica Militare e, per ragioni di servizio, è tenuto a recarsi molto di frequente sovente e per lunghi periodi in missione.

9) Il Tar Lazio ha sospeso l'ordinanza ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016 recante la disciplina della mobilità del personale docente educativo ed ATA, in attuazione della quale sono stati disposti i trasferimenti.

10) Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2016, la ricorrente ha adito in via d'urgenza il Tribunale del Lavoro di Napoli, il quale ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale della sede di servizio della ricorrente.

* * * * *

Il comportamento tenuto dalle P.A. nei confronti della ricorrente è illegittimo e gravemente lesivo dei suoi diritti. Pertanto, va censurato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

I – Sul *fumus boni iuris*

Il trasferimento della ricorrente è manifestamente illegittimo.



L'Amministrazione, infatti, ha determinato la sede di destinazione della ricorrente in modo del tutto illegittimo ed arbitrario.

L'art. 6 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 prevede espressamente che *“gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.

Una rapida lettura della “griglia” delle assegnazioni, svela *ictu oculi* che il criterio dell'ordine di preferenza espresso in domanda è stato pesantemente violato, quando non del tutto ignorato.

È sufficiente considerare che l'elenco dei docenti assegnati agli ambiti della Regione Campania – secondo l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente – conta decine e decine di docenti che, pur concorrendo per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, hanno un punteggio inferiore a quello della ricorrente (33 punti) e sono per di più tutte prive di titoli di precedenza.

E identico scenario si ritrova anche nelle assegnazioni relative agli ambiti della Regione Lazio - per i quali la ricorrente pure ha espresso preferenza a



partire dall'ambito 0023 – ai quali sono stati assegnati centinaia di docenti con punteggio inferiore alla ricorrente!

Emerge per *tabulas*, allora, l'illegittimità ed arbitrarietà della condotta tenuta dagli Enti convenuti, in violazione dei principi sanciti dall'art. 97 Cost. e delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie, che ha assegnato sedi vacanti e disponibili negli ambiti indicati dalla ricorrente come preferenza nella domanda di mobilità a docenti in possesso di un punteggio inferiore al suo.

In conclusione, è oltremodo evidente che gli esiti della procedura disposta dalla Legge n. 107 del 2015 sono chiaramente falsati ed inattendibili.

Sicché, attualmente, il solo risultato certo della procedura di mobilità è una diaspora dai costi sociali ed umani incalcolabili.

II – *Sul periculum in mora*

Come è noto, l'accesso alla tutela d'urgenza – oltre che una sommaria prognosi di meritevolezza della pretesa dedotta in giudizio – implica anche l'accertamento dell'irreparabilità del pregiudizio che deriverebbe dal decorso del tempo necessario allo svolgimento di un processo a cognizione piena.

La giurisprudenza ha chiarito che *“in caso di trasferimento, sussiste il "periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”* (ex plurimis, Trib. Roma, 26 gennaio 2000, Pret. Parma, 15 marzo 1999, in *Banca dati Platinum*).



Ed è pacifico che tale pregiudizio si identifica con lo sradicamento dall'ambiente di origine e con il disagio organizzativo personale e familiare che inevitabilmente ne consegue (Pret. Nuoro, 27 settembre 1996; Pret. Milano, 16 gennaio 1989 ivi; Pret. Milano, 7 luglio 1987, ivi).

Ebbene, nella specie, l'irreparabilità del pregiudizio causato dal trasferimento è di palmare evidenza.

Lo stesso è integrato dal fatto che, la docente sarà costretta a trasferirsi in Emilia e, di conseguenza, a non poter più assistere le due figlie minori, entrambe in età scolare.

Una lontananza forzata che, *“in particolare dai due figli, comporta per la madre l'impossibilità a provvedere ai loro immediati bisogni, danneggiando ingiustamente la formazione e lo sviluppo della personalità dei minori, con inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia”* (Trib. Napoli, 24 settembre 2016, G.L. Dott.ssa Montuori).

E, nella specie, la attualità ed irreparabilità del pregiudizio sono amplificate dal fatto che, a causa delle frequenti, lunghe missioni che impegnano e trattengono lontano da casa il coniuge della ricorrente, quest'ultima è, da sempre, la figura genitoriale di riferimento per le figlie.

In conclusione non vi è dubbio che gli interessi di assistenza posti a fondamento della domanda, severamente frustrati per effetto dell'illegittimo trasferimento, non possono essere soddisfatti per equivalente, né possono attendere i tempi di un giudizio ordinario, notoriamente superiori a quelli di un anno scolastico.

* * *

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,



conclude perché l'Ill.mo Tribunale di Forlì in funzione di Giudice del Lavoro, *reiectionis contrariis*, voglia così provvedere in via provvisoria ed urgente, ed anche *inaudita altera parte*, considerata la gravità del pregiudizio e la natura documentale dell'illegittimità:

- 1) previo accertamento della violazione dell'art. 1, comma 108, l. n.107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola dell'8.4.2015 e dell'O.M. n. 241/2016, annullare il provvedimento del 29 luglio 2016 con cui è stata disposta la assegnazione della ricorrente all'ambito 0007 Emilia Romagna e, per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania di assegnare la ricorrente ad un ambito della Regione Campania secondo il criterio della maggiore viciniorietà e secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità;
- 2) in via subordinata, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio di assegnare la ricorrente ad un ambito della Regione Lazio secondo l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità;
- 3) condannare, in ogni caso, le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo;
- 4) munire l'emananda sentenza di clausola esecutiva, come per legge.

* * * * *

A tal fine, la ricorrente

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro voglia:

fissare l'udienza di discussione della causa, invitando le parti a comparire con avvertenza che, non comparendo, si procederà in loro contumacia.



* * * *

Istanza per la notificazione nei confronti dei litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.).

Il sottoscritto, nella qualità di difensore della ricorrente,

premessò

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento della illegittimità del trasferimento della ricorrente e del suo diritto alla assegnazione ad ambito viciniore per l'anno scolastico 2016/2017;
- che il predetto ricorso al fine dell'integrale instaurazione del contraddittorio deve essere notificato ai docenti controinteressati, ossia ai docenti attualmente assegnati ad ambiti viciniori ancorchè in possesso di un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Rilevato

- che, la notifica del ricorso nei confronti dei contro interessati secondo le modalità ordinarie sarebbe impossibile in considerazione dell'elevato numero di destinatari e della difficoltà di identificarli tutti;
- che, la pubblicazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa per il ricorrente;
- che, l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n.205 dà al Giudice adito la possibilità di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
- che il TAR Lazio, nelle azioni giudiziarie collettive, prevede - quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso sul sito internet dell'amministrazione interessata dal procedimento;



- che, analogamente anche i Tribunali del Lavoro hanno autorizzato la richiamata forma alternativa di notifica;

che, in particolare, il Tribunale di Genova, in una vicenda speculare a quella che ci occupa, ha stabilito che: *“l’urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso...giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria”* (Tribunale di Genova provvedimento del 1^settembre 2011).

Tutti ciò premesso e rilevato, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinchè codesto Ill. Tribunale, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in Gazzetta Ufficiale.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

Nei confronti dei docenti che hanno presentato domanda di mobilità *ex art.* 1, comma 108, della Legge n. 107 del 2015 attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionale del MIUR e MIUR - Sez. Campania dei seguenti dati:

- 1) Tribunale innanzi al quale è stata proposta la domanda, con l’indicazione della data di udienza e del numero di R.G. del ricorso;
- 2) Nome del ricorrente e indicazione delle amministrazioni convenute;



3) Testo integrale del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;

4) Indicazione dei contro interessati.

* * * *

Si producono, mediante deposito in cancelleria, i documenti citati nel presente atto.

Napoli,

Prof. Avv. Severino Nappi

